



SIULP flash

COLLEGAMENTO

www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Il 13 ottobre 2015, alle ore 10,00, presso l'Aula Consiliare dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo della Corte di Cassazione, si terrà il convegno organizzato dal Siulp e dall'Ordine degli Avvocati di Roma

Indirizzo di saluto

Giorgio Santacroce

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Avv. Mauro Vaglio

Presidente Ordine degli Avvocati di Roma

Introduce e Modera

Avv. Paolo Maldari

Foro di Roma

Relatori

Enrico Costa

Vice Ministro della Giustizia

Filippo Bubbico

Vice Ministro dell'Interno

Ivan Lo Bello

Presidente di Unioncamere e Vice Presidente di Confindustria

Felice Romano

Segretario Generale del S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)

Avv. Antonino Galletti

Consigliere Tesoriere Ordine degli Avvocati di Roma

FLASH nr. 39 – 2015

- Giustizia e Sicurezza volano dello sviluppo – Convegno
- Giubileo non sia emergenza. Perplexità su logistica e impiego dei militari.
- Nuova circolare Inps sul sistema misto, riflessi su TFR e TFS.
- Cambio turno nel quadrante notturno.
- Limitazioni al lavoro notturno per i genitori di figli minori di tre anni.
- Limite di età nei concorsi in Polizia.
- Possibile regalare i propri giorni di ferie ai colleghi che ne hanno bisogno.
- Il pignoramento di stipendi e pensioni.
- Convenzione Infodrive - assistenza stradale



Giubileo non sia emergenza. Perplessità su logistica e impiego dei militari.

Si è svolta oggi la riunione sul Giubileo tra le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione, rappresentata dal direttore dell'Ufficio Ordine Pubblico dr. Armando Forgione. Oltre al direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali dr. Tommaso Ricciardi era presente il dr. Ucci della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

L'Amministrazione, ritenendo di essersi mossa per tempo e di aver già pianificato buona parte degli impieghi degli organici e delle risorse strumentali, ha illustrato un piano di massima che prevede l'avvio dei servizi già dal prossimo 8 dicembre, per tutto l'anno giubilare che dovrebbe concludersi entro il 30 novembre 2016.

Il Dipartimento ha istituito già dallo scorso marzo 2 tavoli interdirezionali presieduti, rispettivamente, dal Vice Capo con funzioni vicarie Prefetto Alessandro Marangoni e dal Vice Capo per le attività di coordinamento e pianificazione Prefetto Matteo Piantedosi. La quasi totalità degli eventi giubilari sarà a Roma, dove insisteranno le forze a disposizione per le attività di polizia.

Sugli organici, è stato comunicato che già dalla primavera saranno disponibili gli allievi che usciranno dal corso agenti in atto (1050) oltre ad altre forze provenienti dall'Arma dei Carabinieri (1050) e della Guardia di Finanza (400), per le quali il governo ha sbloccato le assunzioni. Sulla capitale saranno assegnati, stabilmente, circa 1000 operatori a potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine, oltre ad una consistente quota di aggregati e a circa 1000 militari, destinati ad attività di vigilanza e NON di ordine pubblico. Non sono ad oggi note cifre certe sulla mobilità di agenti ed assistenti su Roma.

Sulle dotazioni strumentali, l'Amministrazione ha assicurato di aver provveduto sia per le divise che per le autovetture, oltre agli equipaggiamenti per i vari reparti ed uffici impiegati. Sul fronte della logistica, è stato riferito che la Prefettura ha già avviato le procedure per la ricerca di hotel e luoghi di ristoro.

Queste organizzazioni sindacali hanno espresso tutta **la perplessità sull'intero piano, sempre caratterizzato da logiche emergenziali, che per l'ennesima volta non prevedono dati certi sugli impieghi del personale, né sulla mobilità**. E a tutt'oggi con incognite allarmanti sulla logistica (alloggi e luoghi per la consumazione del vitto). È stata ribadita con fermezza **tutta la contrarietà verso l'utilizzo dei militari, ai quali non devono assolutamente essere affidate funzioni di polizia**.

È stato posto l'accento sulla complessità di tale evento, sia per il numero dei pellegrini che visiterà la Capitale, sia per la minaccia terroristica verso i luoghi simbolo della cristianità.

Per poter adeguatamente rispondere a problematiche di carattere organizzativo e del personale, le organizzazioni hanno chiesto di dare vita ad un **tavolo provinciale permanente** tra le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione, affinché a livello romano possano essere risolte le criticità, su indicazioni del centro.

Le organizzazioni sindacali hanno, infine, evidenziato quanto sia necessario, da parte di tutti i soggetti, **seguire la Legge di Stabilità**, per assicurare le risorse umane e strumentali a garanzia dell'evento che coinvolgerà milioni di pellegrini.

Roma, 8 ottobre 2015

Nuova circolare Inps sul sistema misto, riflessi su TFR e TFS.



Con la Circolare n. 154 del 17 settembre 2015, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione Centrale Pensioni, si è occupato delle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) - riflessi sui Tfs, Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti del citato comma 258 sui trattamenti pensionistici".

In premessa, l'Istituto rinvia alla Circolare n. 74 del 10 aprile 2015, per gli effetti sui trattamenti pensionistici dei commi 113 e da 707 a 709 della legge di stabilità 2015. In breve i temi di rilievo:

In particolare, il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni.

Questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall'art. 72, comma 11, del DL 112/2008.

Il comma 258 abroga gli articoli del codice dell'amministrazione militare e altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con effetti sul calcolo dei trattamenti sia pensionistici che di fine servizio. Il comma 623 prevede l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR.

Come approfondito nella Circolare n. 74/2015, i commi da 707 a 709 recano nuove norme relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per questi lavoratori, la pensione è messa in pagamento nell'importo meno favorevole tra quello determinato con il metodo di calcolo misto e quello determinato con il metodo di calcolo retributivo vigente prima del DL 201/2011.

La questione rinviene dall'articolo 1, commi 707 e 708, che ha modificato, integrandolo, l'art. 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Monti Fornero).

Le disposizioni in esame prevedono che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo con il metodo retributivo, antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 24 della citata riforma Monti Fornero.

Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va determinata con il calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012.

A determinate condizioni, la misura della pensione calcolata con il metodo misto può essere superiore a quella determinata con il metodo retributivo.

Tenendo conto di questa circostanza, il legislatore ha stabilito che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l'importo di minor favore.

Il comma 708 dispone che il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.

Nell'ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il

predetto comma 708 precisa che resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici qualora la cessazione dal servizio sia anteriore al raggiungimento del limite di età ordinamentale e non dipenda da inabilità o decesso.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura regionale e provinciale SIULP.

Cambio turno nel quadrante notturno.

Un collega che presta la propria attività in un ufficio con orario non continuativo articolato in cinque giornate lavorative (settimana corta) ci scrive per sapere quante volte può essere impiegato nell'arco di un mese in un servizio con orario notturno

La questione attiene all'istituto del cambio turno disposto, d'ufficio, dall'Amministrazione per esigenze di servizio.

Il cambio turno d'ufficio (art. 11, comma 2, lettera b Accordo Nazionale Quadro) può essere disposto esclusivamente per particolari e motivate" esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa al Dirigente nell'ambito di una gestione delle risorse e di un'organizzazione dei servizi improntate a principi di ottimizzazione, razionalità, efficienza e trasparenza.

Tale valutazione deve contemperare l'esigenza primaria della garanzia dei servizi con il rispetto dei diritti del personale che, con i cambi dell'orario di lavoro, può vedere condizionata la possibilità di organizzare la propria vita e di attendere a interessi già pianificati. Ne consegue che il ricorso al cambio turno non costituisce la soluzione estemporanea a carenze di organico o a eventuali problematiche interne connesse agli assetti organizzativi o alle articolazione orarie adottate (nr. 557/RS/01/113/5895 del 19 Febbraio 2013).

Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese. L'esigenza di ricorrere ai cambi turno deve essere soddisfatta rispettando il cosiddetto criterio di rotazione, ossia individuando il personale interessato evitando di gravare soltanto su alcuni operatori.

L'ambito applicativo del criterio di rotazione è "naturalmente" circoscritto dalla tipologia del servizio che il cambio turno mira ad assicurare: laddove siano richieste competenze specialistiche (si pensi a esigenze di foto segnalamento), la rotazione non potrà che definirsi tra quei dipendenti, anche eventualmente assegnati agli Uffici più diversi, in possesso della qualificazione specialistica necessaria; laddove, invece, il servizio che richiede il cambio turno sia di natura ordinaria (per esempio controllo del territorio, ordine pubblico, etc.) l'ambito di rotazione sarà definito dalla fungibilità, ovvero dall'interscambiabilità degli operatori, pur addetti ordinariamente a servizi diversi e, di norma, a prescindere dall'ufficio di appartenenza.

Limitazioni al lavoro notturno per i genitori di figli minori di tre anni.

Un Collega ci scrive chiedendo se i padri di bambini di età inferiore a tre anni, possono chiedere all'amministrazione l'esenzione del lavoro notturno o turno continuativo.

Il testo dell'articolo 53, così come modificato dall'articolo 11 del D.lgs 80/2015, disciplina alcune limitazioni al lavoro notturno. Esso prevede la facoltatività del lavoro notturno per:

- a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

La contrattazione collettiva per il personale di Polizia a ordinamento civile ha poi previsto ulteriori benefici. In particolare, l'articolo 18 del DPR 16 aprile 2009 , nr. 51 (4° contratto integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) prevede i seguenti benefici:

- a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età. Per poter avvalersi dell'esonero in questione, è necessario che l'orario di servizio dei coniugi coincida in modo completo. Ciò significa che l'Amministrazione, a richiesta di uno dei coniugi, è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra i turni di servizio dei coniugi stessi (mattina pomeriggio sera). Viceversa, non si ha diritto ad accedere al beneficio di cui trattasi nell'ipotesi in cui i diversi servizi coincidano in modo parziale o residuale, ovvero qualora l'organizzazione dell'Ufficio, Reparto o Istituto in cui i coniugi dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, in considerazione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti, non consenta un'effettiva alternanza di impiego tra i coniugi. Su tale peculiare aspetto in sede di Commissione Paritetica è stato ribadito che, fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente (orario flessibile, mobilità interna). In tema vedasi circolare N. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008.
- b) esonero dal turno notturno, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, sino al compimento del terzo anno di età del figlio. In tale ambito si è ritenuto opportuno chiarire che ai fini della concessione del beneficio in argomento risulta vincolante il presupposto che il coniuge del richiedente svolga un'attività lavorativa il cui orario sia articolato, in via non eccezionale, anche nelle fasce orarie notturne. Ciò in quanto il requisito dell'alternanza, espresso dalla norma, si realizza solo qualora entrambi i genitori siano concretamente destinatari dello stesso beneficio (circolare nr. 333-A/9807.B.7 del 26 maggio 2008).

- c) esonero, a domanda, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore, sino al compimento del terzo anno di età del figlio.

Si sono verificati problemi interpretativi a causa della tendenza manifestata da taluni uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di interpretare in senso restrittivo l'espressione "turni continuativi". In base a tale interpretazione restrittiva la lavoratrice che si trovi in una delle descritte situazioni potrebbe essere impiegata in servizi continuativi, purché non effettui l'intera turnazione. Se fosse corretta tale interpretazione, dunque, la citata lavoratrice potrebbe essere impiegata, ad esempio, come "piantone" per i turni 7.00/13.00 e 13.00/19.00. Così, evidentemente, non è, atteso che è lo stesso tenore letterale della norma a escludere tale possibilità, così come più volte evidenziato dallo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza, tra l'altro con nota nr. 333-A/9807.F.6.2 del 10 aprile 2005, ove si prescrive esplicitamente che "le dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione del predetto beneficio non potranno essere impiegate in nessuna delle fasce orarie in cui si articola la turnazione h 24".

- d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
- e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni.
- f)

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Limite di età nei concorsi in Polizia.

Ci pervengono numerosi quesiti e informazioni di varie fonti relativi all'abolizione dei limiti di età per partecipare ai concorsi per accedere nella Polizia di Stato.

Chiariamo che allo stato non vi sono procedure in atto per rivedere i limiti di età per i nostri concorsi.

Purtroppo, almeno per quello che ci consta, qualora si dovesse intervenire in tal senso, è convinzione dell'Amministrazione di rivederli al ribasso.

Inoltre per quanto riguarda i limiti di altezza, altro argomento ricorrente, vi invitiamo a leggere il nostro Flash nr. 34 del 2015.

Per l'altezza, al momento, i criteri sono dettati dal decreto ministeriale (Art. 3 D.M. 198/2003) e non sono stati adottati provvedimenti di modifica o cancellazione.

Possibile regalare i propri giorni di ferie ai colleghi che ne hanno bisogno.

Tra le novità contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che reca "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità", rientra anche la possibilità di "regalare" giorni di ferie ai colleghi che ne abbiano bisogno.

Si tratta di una proposta ispirata al caso di Mathis, bambino di 10 anni malato di tumore, il cui padre, Christophe Germain, all'ennesima ricaduta della malattia, si trovava nell'impossibilità di dedicare le dovute cure al bambino per aver esaurito tutti i giorni di permesso a sua disposizione.

Sono stati i colleghi dell'uomo ad intervenire in suo aiuto, rinunciando ai propri giorni di permesso retribuito per donarli a Christophe, consentendogli così di trascorrere con il figlio gli ultimi giorni di vita.

Ora, anche in Italia questa possibilità ha trovato attuazione attraverso la disposizione di cui all'art. 24 del d.lgs. 151/2015.

La norma prevede che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge (ossia i diritti di cui al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66).

Questa forma di cessione è a costo zero per le casse dello Stato, ma introduce un modello di ferie solidali tese ad agevolare i genitori che abbiano bisogno di assistere in prima persona i figli minori a causa del loro peculiare stato di salute.

Le determinazioni delle modalità applicative della norma sono devolute ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.



**CREACASA,
DOVE
I SOGNI
PRENDONO
FORMA.**

www.creacasabycredem.it

**Chiedi un preventivo:
non costa nulla
e puoi risparmiare.**

CHIAMA SUBITO

Nome Cognome
tel. xxx.xxxxx

Agente in attività finanziaria Creacasa - n° Iscrizione UIF Ax00x

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Mutui collocati da Creacasa società del Gruppo bancario Credem. I tassi di interesse e le altre condizioni contrattuali sono riferibili alla foglia informativa a disposizione presso i punti Creacasa, all'interno di dipartimento Credem e sul sito www.creacasabycredem.it. La concessione del mutuo è soggetta all'approvazione inidoneabile di Credem.

CREACASA

GRUPPO CREDEM

Il pignoramento di stipendi e pensioni.

Le novità stabilite dal decreto n. 83/2015 e dalla relativa legge di conversione.

Tra le diverse e sostanziali modifiche introdotte dal decreto n. 83/2015, c.d. "d.l. fallimenti", convertito definitivamente in legge il 5 agosto, tra le novità e il testo definitivo al codice di procedura civile, rilevano quelle sul pignoramento di pensioni e stipendi.

La riforma ha modificato, infatti, il limite massimo fissato "storicamente" nella misura del "quinto" novellando la disciplina stabilita dall'art. 545 c.p.c. ed elevando le soglie di impignorabilità di pensioni e stipendi. Forniamo di seguito un breve riassunto della disciplina.

Il pignoramento delle pensioni

L'art. 13 del d.l. n. 83/2015 ha introdotto un nuovo comma all'art. 545 c.p.c. prevedendo che "le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge".

Ciò significa che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell'assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile, rimanendo invece assoggettato al pignoramento, nei limiti del quinto, l'importo residuo (ossia quello risultante dalla differenza tra l'importo globale del trattamento una volta detratto quello dell'assegno sociale aumentato della metà).

Il pignoramento degli stipendi

Per quanto concerne il pignoramento degli stipendi, invece, l'ulteriore nuovo comma aggiunto all'art. 545 c.p.c. prevede che "le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento", nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al debitore, "possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento".

Se invece, l'accredito viene effettuato alla medesima data del pignoramento o in un momento successivo, "le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge".

Le stesse disposizioni si applicano sulle somme dovute "a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza" accreditate sul conto corrente bancario o postale del debitore.

Obblighi del terzo

Ad essere modificata dalla recente riforma è anche la disciplina dettata dall'art. 546 c.p.c. con riferimento agli "obblighi del terzo".

In particolare, tramite l'aggiunta di un periodo al primo comma della disposizione del codice di rito, viene previsto che per gli accrediti su conto corrente bancario o postale intestato al debitore di somme "a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza", aventi luogo in data anteriore al pignoramento, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo pari al triplo dell'assegno sociale.

Laddove, invece, gli accrediti delle somme suddette avvengano alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato tornano ad operare

“nei limiti previsti dall’art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge”.

Le sanzioni

La novella apportata dal d.l. n. 83/2015 prevede anche delle precise conseguenze per chi non rispetta i nuovi limiti fissati alle somme pignorate ex art. 545 c.p.c.

Qualsiasi pignoramento eseguito su tali somme, in violazione dei divieti sanciti e oltre i criteri previsti dalla norma e dalle speciali disposizioni di legge, sarà infatti “parzialmente inefficace” e l’inefficacia sarà rilevata dal giudice, anche d’ufficio.

Efficacia temporale

I nuovi commi dell’art. 545 c.p.c., come stabilito dall’art. 23 del decreto, sono immediatamente operativi e trovano applicazione anche nei procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, ossia dal 27 giugno 2015.

Convenzione Infodrive -assistenza stradale.

Riservata agli iscritti Siulp sull’assistenza stradale valida su tutto il territorio nazionale.



L’accordo sottoscritto dalla Segreteria Nazionale e la società Infodrive S.r.l. da diritto

- alla emissione della “INFODRIVE CARD PLUS” al prezzo annuale riservato agli iscritti di € 27 annuali (Euro ventisette);
- alla possibile rateizzazione, senza interesse alcuno, dell’importo previsto della “INFODRIVE CARD PLUS”, pari ad € 2,25 cadauno mensili

Il Servizio di Soccorso Stradale prevede:

- Il collegamento con la centrale operativa che è attiva 24 ore su 24;
- invio di un mezzo di soccorso sul posto per il dépannage o per il traino del veicolo presso il primo centro riparazioni convenzionato Infodrive, servizio gratuito fino a 50 km. A/R dal luogo di fermo per un massimo di 3 volte nel corso dei 12 mesi associativi;
- possibilità di acquistare ricambi, pneumatici, batterie e lubrificanti a tariffe agevolate;
- servizio informazioni su meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche; auto di cortesia fino a 3 giorni a seguito del soccorso, superate 12 ore di manodopera secondo il tempario di casa madre;
- officine e carrozzerie convenzionate in tutta Italia;
- rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio in caso di furto del veicolo;
- anticipo spese di prima necessità;
- viaggio di un familiare;
- rientro sanitario;
- rientro con un familiare;
- accompagnamento minori;
- rientro anticipato.

Le prestazioni di servizi, cui hanno diritto tutti gli aderenti al Siulp e loro familiari, sono meglio specificati negli allegati presenti nella sezione convenzioni del sito.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI